

**Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2014, n. 346
Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72**

[Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 297 del 23-12-2014 -
Supplemento Ordinario n. 96]

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante “Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 2006, n. 204, recante il “Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”, come modificato dall’art. 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Dicembre 2008, n. 212, recante il “Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTO l’articolo 1, commi 471 e 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 105 dell’8 maggio 2014, con il quale, tra l’altro, individua nella tabella A in n. 195 unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia;

VISTO in particolare l’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 72, che demanda ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione e la definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 18 luglio 2014, convocata con nota prot. n. 44186 del 10/07/2014 e nella riunione del 30 luglio 2014, convocata con nota prot. n. 0046129 del 22 luglio 2014.

Decreta:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Articolo 1

Ambito della disciplina

Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, rimodula il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Articolo 2

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

(omissis)

6. La **Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche** è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso

- affari generali;
- supporto al Direttore generale in tema di rapporti con l'Organismo di valutazione, di trasparenza e di iniziative legislative nelle materie di competenza della Direzione;
- gestione risorse umane e strumentali;
- gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale nonché programmazione e gestione delle spese per il funzionamento delle Divisioni della Direzione e degli Uffici tecnici per le dighe;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- attività di gestione del contenzioso e supporto giuridico-legislativo per gli aspetti di competenza della Direzione;
- supporto al Direttore Generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attività inerenti l'attuazione dell'art. 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166, e dell'art.2, c. 172, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del decreto legge del 3 ottobre 2006, n.262, in materia di contributi e diritti per l'attività di vigilanza;
- attività contrattuale;
- gestione del registro di protocollo informatico e degli archivi amministrativi e tecnici, organizzazione dei flussi documentali e della relativa archiviazione, compreso l'archivio tecnico delle dighe di cui al D.P.R. 1363/1959.

Divisione 2 - Coordinamento Tecnico - Amministrativo e Sistema informativo Dighe

- affari tecnici generali e supporto al Direttore generale per i rapporti tra la Direzione e le altre Amministrazioni;
- supporto ai fini dell'esercizio delle funzioni del Ministero nell'ambito dei rapporti con le Autorità di Bacino Distrettuale ed altre Amministrazioni;

- supporto ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti della Direzione;
- attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;
- attività relative alla costruzione ed esercizio di dighe di confine in Stato estero inducenti rischio idraulico in territorio italiano;
- gestione e sviluppo delle Banche dati delle dighe di competenza;
- gestione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale ivi compresa la digitalizzazione delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artificiali dalle dighe;
- gestione e sviluppo del Sistema di Monitoraggio dei dati idrologici-idraulici delle dighe, in attuazione dell'art.3, comma 3, del D.L. 79/04, convertito con L.139/04, ivi compresa la definizione delle direttive di cui all'art. 43, co.13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/11;
- gestione tecnica delle risorse informatiche della Direzione generale;
- gestione dei servizi web, documentali e cartografici, della Direzione generale in conformità alle prescrizione attuative del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- progettazione e gestione dei sistemi di comunicazione informatizzati a supporto delle attività della Direzione generale, anche in materia di protezione civile;
- progettazione e supporto per l'integrazione del sistema di protocollo informatico con la Banca dati e con l'archivio tecnico delle dighe e per la relativa specializzazione dei flussi documentali digitalizzati.

Divisione 3 - Infrastrutture idriche ed elettriche

- coordinamento delle azioni di indirizzo nei confronti delle Regioni della programmazione nazionale in materia di infrastrutture idrauliche;
- finanziamento, ai sensi del DM 1179/2004, di interventi nel settore idrico di competenza statale;
- attuazione, approvazione in linea tecnica dei progetti e vigilanza sulla esecuzione di opere idriche di cui al DM 1179/2004 e/o di competenza statale;
- accordi di Programma Quadro nel settore idrico, nell'ambito della programmazione negoziata;
- accordi di Programma per il trasferimento d'acqua tra Regioni, nell'ambito di competenza;
- istruttorie dei progetti di elettrodotti, facenti parte della Rete Nazionale di Trasporto, per l'emissione del parere di competenza in relazione all'accertamento della conformità delle

opere alle prescrizioni delle norme di settore così come stabilito dall'art.1 comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239;

- attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica in materia di infrastrutture elettriche ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 28 giugno 1986, n. 339;
- vigilanza sulla corretta esecuzione delle infrastrutture elettriche in conformità alle prescrizioni delle norme tecniche di settore;
- ufficio di deposito dei calcoli statici relativi alle strutture unificate di fondazione e di sostegno utilizzate per la realizzazione delle linee elettriche aeree della Rete di Nazionale di Trasporto;
- istruttoria ed approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione dalle dighe di competenza e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché coordinamento delle attività di vigilanza, in raccordo con gli U.T.D., sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall' art.2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- istruttoria per l'integrazione dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni relative alle opere di derivazione e adduzione, in applicazione dell'art.43 co.11, del D.L. 201/11 convertito con L. 214/11;
- assistenza tecnica alle amministrazioni territoriali, di concerto con gli U.T.D. e sulla base di accordi o convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione della Direzione.

Divisione 4 - Coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori

- istruttoria, anche mediante acquisizione dei pareri degli Uffici specialistici, ed approvazione tecnica, ai sensi dell'art.1 del D.L. 507/1994, convertito con L. 584/1994, dei progetti definitivi/esecutivi di nuove dighe o di sostanziale rifacimento di dighe esistenti;
- vigilanza sulla costruzione delle opere di competenza in applicazione del Capo II del D.P.R. 1363/59, ivi compresi gli accertamenti dell'adeguatezza e idoneità degli scavi di fondazione e degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali;
- rilascio agli Uffici tecnici per le dighe del nulla osta per l'autorizzazione agli invasi sperimentali e per gli incrementi della quota autorizzata; promozione di eventuali provvedimenti di indagine tecnica o di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
- vigilanza sulle operazioni di controllo e sul comportamento delle dighe in esercizio sperimentale;

- per le dighe di competenza:
 - coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe e del supporto tecnico degli Uffici specialistici;
 - promozione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - istruttoria ed approvazione dei Fogli di condizioni per la costruzione;
 - istruttoria ed approvazione dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione;
 - coordinamento delle attività inerenti i collaudi tecnico-funzionali ex art. 14 del D.P.R. n. 1363 del 1959, ivi compresa l'approvazione dei relativi certificati;
 - coordinamento delle attività in materia di miglioramento della sicurezza, di cui all'art.43, co. 7 e 8, del D.L. 211/11 convertito con L. 214/11;
- attività relative alla costruzione ed esercizio di dighe di confine in Stato estero inducenti rischio idraulico in territorio italiano;
- promozione di studi e ricerche inerenti le attività di competenza, anche ai fini della definizione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi dei materiali nel corso dei lavori.

Divisione 5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio

- attività di vigilanza e controllo previste dal Capo III del D.P.R. 1363/59 relativamente alle dighe collaudate ai sensi dell'articolo 14 del decreto medesimo;
- per le dighe di cui al punto precedente:
 - coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe e del supporto tecnico degli Uffici specialistici;
 - istruttoria, anche mediante acquisizione dei pareri degli Uffici specialistici, ed approvazione tecnica ai sensi dell'art.1 del D.L. 507/1994, convertito con L. 584/1994, dei progetti di manutenzione straordinaria;
 - promozione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - istruttoria ed approvazione dei Fogli Condizioni per la Costruzione;
 - istruttoria ed approvazione dei Fogli Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
 - rilascio del nulla osta per l'autorizzazione agli incrementi di livello per invasi soggetti a limitazioni;
 - promozione di provvedimenti di indagine tecnica o di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;
 - ispezioni e controlli ai lavori di manutenzione straordinaria;

- coordinamento delle attività inerenti i collaudi tecnico-funzionali, ex art. 14 del D.P.R. n. 1363 del 1959, dei lavori di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'approvazione dei relativi certificati;
- coordinamento delle attività di miglioramento della sicurezza di cui all'art.43, co.7 e 8, del D.L. 201/11 convertito con L. 214/11 e di cui all'art. 4 del D.L. 79/04 convertito con L. 139/04;
- promozione di studi e ricerche inerenti le attività di competenza, anche ai fini della definizione dei requisiti tecnici della strumentazione di controllo.

Divisione 6 - Strutture e geotecnica

- esame e parere sulle condizioni di sicurezza strutturale e geotecnica delle dighe, delle opere complementari e accessorie e delle sponde, su richiesta delle divisioni di coordinamento, mediante:
 - vigilanza ed attività ispettiva specialistica, per gli aspetti strutturali e geotecnici, nelle fasi di costruzione ed esercizio;
 - controllo dei risultati del monitoraggio svolto dai concessionari ed elaborazioni per l'interpretazione del comportamento strutturale e geotecnico delle dighe e delle sponde dei serbatoi;
 - definizione e controllo delle attività di indagine a carico dei concessionari;
 - ispezioni straordinarie a seguito di eventi sismici o coinvolgenti la stabilità e la tenuta delle strutture o delle sponde;
- istruttoria ed approvazione tecnica degli studi di rivalutazione sismica delle dighe e delle opere complementari e accessorie ai sensi dell'art. 4 del D.L. 79/04 convertito con L. 139/04;
- istruttoria tecnica specialistica e parere tecnico, per gli aspetti strutturali e geotecnici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti, ivi compresi gli interventi di sistemazione di frane;
- supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi sismici coinvolgenti dighe;
- studi e ricerche in materia strutturale e geotecnica negli ambiti di competenza della Direzione.

Divisione 7 - Idraulica e Geologia applicata

- esame e parere sulle condizioni di sicurezza idrologico-idraulica delle dighe e sulle condizioni di sicurezza connesse all'assetto geologico dell'impianto di ritenuta, su richiesta delle divisioni di coordinamento, mediante:

- vigilanza ed attività ispettiva specialistica per gli aspetti idraulici e geologici;
 - controllo ed elaborazione dei risultati del monitoraggio per gli aspetti idrologico-idraulici e geologici;
 - esame per gli aspetti idraulici e geologici dei progetti di gestione degli invasi;
 - ispezioni straordinarie a seguito di eventi alluvionali o franosi;
- istruttoria ed approvazione tecnica degli studi di rivalutazione idrologico-idraulica delle dighe ai sensi dell'art. 4 del D.L. 79/04 convertito con L. 139/04;
 - istruttoria e parere tecnico sugli studi sismotettonici e di pericolosità sismica nell'ambito della rivalutazione della sicurezza sismica delle dighe esistenti ai sensi dell'art. 4 del D.L. 79/04 convertito con L. 139/04;
 - istruttoria tecnica specialistica e parere tecnico, per gli aspetti idrologico-idraulici e geologici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti, ivi compresi i modelli fisici delle opere di scarico;
 - istruttoria e parere sugli studi di propagazione delle onde di piena artificiali per manovre degli organi di scarico e per ipotetico collasso delle dighe;
 - concorso alla redazione dei Piani di laminazione e alle funzioni di Centro di competenza ai sensi della direttiva P.C.M. 27/2/04 e ss.mm.ii; attività di indirizzo degli UTD per l'aggiornamento dei documenti di protezione civile;
 - supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi alluvionali e franosi coinvolgenti le dighe;
 - studi e ricerche in materia di idrologia, geologia e idraulica negli ambiti di competenza della Direzione.

(omissis)

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE
PUBBLICHE

Articolo 7

Funzioni comuni degli Uffici dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

(omissis)

7. L'Ufficio "**Tecnico per le dighe**", che funzionalmente dipende dalla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, nel rispettivo ambito territoriale di competenza e per gli sbarramenti denominati "grandi dighe" ai sensi del DL n. 50/94 convertito con legge 21.10.1994 n. 584, svolge i seguenti compiti:

- istruttorie dei progetti preliminari di costruzione o di modifica sostanziale delle caratteristiche delle opere di sbarramento e rilascio del parere tecnico previsto dalla normativa;
- verifiche istruttorie dei progetti definitivi ed esecutivi e redazione dei fogli di condizione per la costruzione delle opere;
- approvazione o nulla-osta relativamente a progetti preliminari, definitivi, esecutivi, o di variante, per interventi di modifica non sostanziale sia su dighe in costruzione che in esercizio;
- rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, previo accertamento, dell'adeguatezza dei piani di posa e dell'idoneità degli impianti di confezionamento e posa dei materiali, da parte della Direzione generale;
- vigilanza, nel corso dei lavori di costruzione e/o modifica sostanziale delle opere di sbarramento, sulla corretta esecuzione dei lavori, sulla raccolta ed ordinamento delle osservazioni, misure e campionamenti inerenti ai materiali prodotti e posti in opera; designazione dell'ingegnere incaricato della vigilanza sui lavori e nomina dell'assistente governativo;
- provvedimenti di urgenza da assumersi, nei casi di maggiore importanza, di concerto con la Direzione generale;
- rilascio o revoca delle autorizzazioni agli invasi sperimentali, previo nulla osta della Direzione generale;
- redazione e aggiornamento dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione delle dighe e dei documenti di protezione civile;
- vigilanza durante l'esercizio, sperimentale o ordinario, degli sbarramenti, attraverso visite ispettive e controllo delle asseverazioni e delle rilevazioni strumentali trasmesse dai Concessionari;
- disposizioni prescrittive di studi, indagini, provvedimenti, manutenzioni straordinarie e limitazioni di invaso, per motivi di sicurezza;
- segnalazione alle Prefetture della mancata ottemperanza alle normative di settore ed alle prescrizioni impartite per garantire la sicurezza dello sbarramento e delle popolazioni a valle (art. 4, comma 4, della legge n. 584/1994);
- parere alle Regioni sui progetti di gestione degli invasi (art. 114 della legge n. 152/2006);
- verifiche istruttorie dei progetti e vigilanza durante l'esercizio delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, secondo le

modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

- attività di cooperazione con le strutture territoriali di protezione civile e supporto tecnico in occasione di scenari di allertamento o di emergenza che coinvolgano la sicurezza delle dighe;
- assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi e convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione da parte della Direzione generale;
- ulteriori compiti affidati dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

(omissis)

Articolo 8

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

(omissis)

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Torino, svolge le funzioni indicate nell'art. 7, comma 7, relativamente ai bacini con foce al litorale ligure dal confine italo-francese al Magra (escluso) e bacino del Po fino alla confluenza del Ticino (incluso).

2. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna, è articolato nei seguenti sei uffici di livello dirigenziale non generale:

(omissis)

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Milano, svolge le funzioni indicate nell'art. 7, comma 7, relativamente al bacino del Po da valle della confluenza col Ticino alla foce;

(omissis)

3. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste è articolato in sette uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

(omissis)

Ufficio 3 - Tecnico per le dighe, con sede in Venezia, svolge le funzioni indicate nell'art. 7 comma 7, relativamente ai bacini con foce al litorale adriatico a nord del Po.

(omissis)

4. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Ancona e in Perugia, è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

(omissis)

Ufficio 3 - Tecnico per le dighe, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, svolge le funzioni indicate nell'art. 7, comma 7, relativamente ai bacini idrografici su una fascia di territorio dell'Italia centrale dal litorale tirrenico (bacini idrografici del Magra incluso, Fiora escluso) a quello adriatico (bacini con foce a sud del Po fino al Conca incluso), ed ai bacini con foce al litorale tirrenico dal Fiora (incluso) al Tevere (incluso) e bacini con foce al litorale adriatico dal Conca (escluso) al Pescara (incluso);

(omissis)

5. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, è articolato in otto uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

(omissis)

Ufficio 8 - Tecnico per le dighe, con sede in Cagliari, svolge le funzioni indicate nell'art. 7, comma 7, relativamente ai bacini con foce al litorale della Sardegna.

6. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza, è articolato in otto uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

(omissis)

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Napoli, svolge le funzioni indicate nell'art. 7, comma 7, relativamente ai bacini con foce al litorale tirrenico dal Tevere (escluso) al Lao (escluso), bacini con foce al litorale adriatico a sud del Pescara (escluso) e bacini con foce al litorale jonico a nord del Sinni (incluso);

(omissis)

7. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, è articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati:

(omissis)

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Palermo e sede coordinata in Cosenza, svolge le funzioni indicate nell'art. 7, comma 7, relativamente ai bacini con foce al litorale della Sicilia, e relativamente ai bacini con foce al litorale calabrese dal Sinni (escluso) al Lao (incluso);

(omissis)

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Dotazione organica

1. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia è individuata nella Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e risulta pari a 195 unità.
2. Con successivo decreto ministeriale si procederà alla ripartizione dei contingenti di personale delle aree prima, seconda e terza nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché in fasce retributive e profili professionali.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui al precedente comma 1, sono assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sei posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto tutti gli incarichi dirigenziali di II fascia, compresi quelli ex art. 19 c. 6 del D. Lgs. 165/2001, decadono e gli uffici dirigenziali individuati dal presente provvedimento saranno oggetto di interpello per la stipula dei nuovi contratti di incarico.
2. Gli uffici dirigenziali di livello generale derivanti dalla fusione di precedenti uffici dirigenziali di livello generale o i cui uffici dirigenziali di seconda fascia abbiano perso funzioni o, piuttosto, acquisto funzioni precedentemente svolte da altri uffici dirigenziali di seconda fascia, ovvero derivino dalla fusione di precedenti uffici dirigenziali di seconda fascia, al termine della riorganizzazione del Ministero, dovranno rivedere i propri processi lavorativi in modo da favorire una redistribuzione delle risorse umane.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, le strutture della Direzione generale del personale e degli affari generali per le quali è precluso il conferimento di incarichi di direzione a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni sono:

- Divisione 1 - Affari generali e relazioni sindacali;
 - Divisione 2 - Gestione e sviluppo delle risorse umane;
 - Divisione 3 - Trattamento economico e pensionistico;
 - Divisione 4 - Reclutamento, contenzioso e Ufficio Disciplina.
2. Il presente provvedimento si applica congiuntamente alle disposizioni del DM 11 aprile 2014, n. 143 con il quale sono stati identificati i datori di lavoro nell'ambito delle strutture, centrali, decentrate e periferiche del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2014

Il Ministro

LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3502